Regolamento per l'uso e la gestione degli Impianti Sportivi Comunali

Indice

<u>PARTE I</u> DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Oggetto e finalità
- Art.3 Classificazione degli impianti sportivi
- Art.4 Classificazione delle attività sportive
- Art.5 Quadro delle competenze
- Art.6 Individuazione della destinazione d'uso
- Art.7 Norme generali sull'utilizzo degli impianti sportivi e sulla manutenzione degli impianti

PARTE II DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

- Art.8 Assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi
- Art.9 Modalità e criteri per l'assegnazione in uso
- Art.10 Sospensione delle assegnazioni in uso
- Art.11 Decadenza o revoca delle assegnazioni in uso

PARTE III DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art.12 Gestione degli impianti sportivi
- Art.13 Tipologia delle concessioni
- Art.14 Criteri base per gli affidamenti
- Art.15 Concessione in uso
- Art.16 Concessione in gestione di impianti comunali senza rilevanza economica
- Art.17 Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica
- Art.18 Concessione di costruzione e gestione
- Art.19 Sanzioni e revoca delle concessioni

PARTE IV

- Art.20 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi
- Art.21 Modalità di riscossione delle tariffe

PARTE V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art.22 Rinvii
- Art.23 Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

Regolamento per l'uso e la gestione degli Impianti Sportivi Comunali

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) <u>impianto sportivo comunale:</u> le strutture di proprietà comunale, con le relative attrezzature fisse e mobili, destinate alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) <u>impianti sportivi scolastici:</u> le strutture inserite negli istituti scolastici e/o ad essi annesse, messe a disposizione del Comune, in orari extra-scolastici;
 - c) <u>impianti circoscrizionali:</u> le strutture di proprietà comunale destinate ad essere utilizzate prevalentemente da utenza della circoscrizione in cui sono ubicati o, in subordine, delle circoscrizioni limitrofe;
 - d) <u>impianti senza rilevanza economica</u> quelli il cui costo di gestione non può essere coperto dagli introiti che riescono a produrre;
 - e) <u>impianti con rilevanza economica</u>, quelli il cui costo di gestione può essere coperto dagli introiti che riescono a produrre;
 - f) <u>disciplina sportiva</u>: l'attività sportiva praticata, coerentemente con la destinazione dell'impianto;
 - g) <u>destinazione dell'impianto:</u> la tipologia delle discipline sportive praticabili presso ogni impianto sportivo;
 - h) <u>attività sportiva</u>, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - i) anno sportivo: il periodo compreso fra il 1º luglio ed il 30 giugno di ogni anno;
 - j) <u>anno scolastico:</u> il periodo compreso fra il 1° settembre ed il 15 giungo di ogni anno;
 - k) <u>assegnazione in uso</u>, l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo di uno spazio all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso praticabili;
 - 1) <u>concessione in uso</u>, l'affidamento a terzi dell'uso e la conduzione di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per determinati usi e periodi;
 - m) <u>concessione in gestione</u>: l'affidamento della gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, almeno parzialmente, mediante assegnazioni in uso da parte del Comune;
 - n) <u>concessionario d'uso:</u> il soggetto a cui il_Comune affida l'uso di un impianto sportivo;
 - o) <u>concessionario della gestione:</u> il soggetto a cui il Comune affida la gestione di un impianto sportivo;
 - p) tipologia della concessione in uso:
 - uso stagionale: l'uso dell'impianto sportivo per un periodo non inferiore a 6 mesi

 rientrante in un unico anno sportivo integralmente programmato prima
 dell'utilizzo;
 - 2. uso provvisorio: l'uso dell'impianto sportivo per un periodo non inferiore ai 3 mesi rientrante in un unico anno sportivo integralmente programmato prima dell'utilizzo:
 - 3. uso straordinario: uso dell'impianto sportivo per un periodo di utilizzo inferiore a 3 mesi per eventi straordinari;
 - q) corrispettivo o "budget", l'importo che il Comune può corrispondere al



- concessionario della gestione degli impianti senza rilevanza economica;
- r) <u>canone</u>, l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti con rilevanza economica e non;
- s) <u>tariffe</u>, le somme che il soggetto che usa l'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto.

Art. 2 Oggetto e finalità

- 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi.
- 2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
- 3. L'uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa igienica e di sicurezza.

Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi

- 1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in: impianti di rilevanza cittadina, impianti scolastici e impianti circoscrizionali.
- 2. Tutti gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita, per il fatto di essere l'unico o uno dei pochi impianti compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti in città per una specifica disciplina sportiva, assolvono funzioni di interesse generale della città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina.
- 3. Allo stesso modo sono impianti sportivi di rilevanza cittadina quelli per i quali esistono particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione d'uso ad attività di livello cittadino, nazionale ed internazionale.
- 4. Sono da considerare impianti di rilevanza cittadina, anche quelli caratterizzati da particolare temporaneità della destinazione o da speciali modalità di acquisizione, come possono risultare quelli acquisiti in uso da terzi.
- 5. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza cittadina quelli di seguito indicati:

Campo Scuola di Atletica Leggera "Italico Conti"

Campo Sportivo Aspio

Campo Sportivo "Brisighelli" a Ponterosso

Campo Sportivo Baraccola Don Orione

Campo Sportivo Collemarino

Campo Sportivo Passo Varano

Campo Sportivo Piazza D'Armi

Campo Sportivo Poggio

Campo Sportivo Vallemiano

Centro Tennis Pietralacroce

Centro Tennis Viale della Vittoria

Circolo Tennis Ponterosso

Complesso sportivo F.I.G.C. di Via Schiavoni

Complesso Sportivo Torrette e Struttura Geodetica

Impianto Atletica Indoor



Palascherma

Palasport di Collemarino

Palazzetto dello Sport di Via Veneto

Palazzo dello Sport "Liano Rossini"

Palestra "Carlo Urbani" presso la scuola "Falcone"

Palestra Geodetica "Cappuccini"

Palestra Geodetica Vallemiano.

Palestra Mamiani

Palestra Pietralacroce

Palestra Ragnini

Piscina Passetto

Piscina Ponterosso

Piscina Vallemiano

Piscina D. Savio

Palasport di Via Veneto (chiusa)

Polivalente "Roberto Sabbatini"

Stadio "Dorico"

Stadio Comunale "Del Conero"

Stadio per il Baseball

Centro Sportivo Tiro a Segno

Centro Sportivo Tiro con L'arco.

- 6. Sono considerati Impianti scolastici tutte le strutture inserite negli istituti scolastici e/o ad essi annessi e messi a disposizione del Comune, in orari extra-scolastici, dai rispettivi Istituti scolastici, i cui utilizzi vengono determinati mediante assegnazioni in uso da parte del Comune.
- 7. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti scolastici quelli di seguito indicati:

ANCONA CENTRO

Palestra E. De Amicis (dimensione media)

Palestra G.Pascoli (dimensione grande)

ANCONA CENTRO NORD

Palestra G. Leopardi (dimensione grande)

Palestra Tommaseo (dimensione media)

Palestra Faiani (dimensione piccola)

ANCONA CENTRO SUD EST

Palestra M. Montessori (dimensione piccola)

ANCONA NORD

Palestra E. Fermi (dimensione grande)

Palestra Don Milani (dimensione piccola)

Palestra A. Volta (dimensione grande) in ristrutturazione

ARCHI CITTADELLA SUD

Palestra C. Antognini (dimensione piccola)

Palestra Donatello (dimensione grande)

GRAZIE TAVERNELLE

Palestra A. Maggini (dimensione piccola)

Palestra G. Marconi (dimensione grande)

Palesta D. Savio (dimensione grande)

PINOCCHIO

Palestra C.Collodi (dimensione media)

Palestra C. Collodi sez. staccata

POSATORA PIANO OVEST

Palestra A. Frank (dimensione piccola)



Palesta Ellia (dimensione grande)

Palestra F. Podesti (dimensione grande)

Palestra Marinelli (dimensione media)

QUARTIERI NUOVI

Palestra G. Rodari (dimensione grande)

Palestra M. Buonarroti (dim. grande)

8. Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti circoscrizionali e alla data del presente regolamento sono da considerarsi di rilevanza circoscrizionale i seguenti impianti e spazi sportivi:

CIRCOSCRIZIONE I

IMPIANTI SPORTIVI

Campo di calcio San Costanzo

Campetto di basket di Via Maratta

SPAZI SPORTIVI

Campetto di calcio al Pincio

Campo di calcio "La Lunetta"

Campo polivalente Pietralacroce

Campetto di calcio A5 di Via Montemarino

Campetto di calcio A7 di P.zza Fontana

Campetto di calcio di Via Tiziano

Pista di pattinaggio al Pincio

Pista di pattinaggio Via Pietralacroce

Pista di pattinaggio Via Thaon De Revel

CIRCOSCRIZIONE II

IMPIANTI SPORTIVI

Palestra Persiani

SPAZI SPORTIVI

Campetto di calcio a 7 Via Matelica

Campetto di calcio di Via Tiziano

Campo Polivalente P. Ricci Via Fornaci Comunali

Campo Polivalente Via Sebenico

Impianti sportivi ex Saveriani

Strade private montirozzo

Campo a 5 Via Fornaci comunali

Campo polivalente Via Aso

Campo a 5 Via Ete

Campo a 7 Parco Gabbiano

Campo di calcio Casine di Paterno

Campo a 5 – 7 Ghettarello

Campo a 5 Sappanico

Campo a 5 Gallignano

Campo a 7 Via Ricci

Campo a 5 Parco Degli Ulivi

Campo a 5 Via Zazzini

Campo a 5 Via Rubicone

CIRCOSCRIZIONE III

IMPIANTI SPORTIVI

Campetto di calcio Frazione Candia

Campo polivalente aperto di Via Ruggeri 2A

Campo polivalente Via Cambi

Campo polivalente Montacuto

Palestra Geodetica "C.Cerioni"

Palestra Geodetica Candia

Palestra Geodetica Montesicuro

Palestra Geodetica Pinocchio

Palestra geodetica Varano

SPAZI SPORTIVI

Campetto polivalente Via Maestri del Lavoro

Campetto di calcio Aspio

Campetto di calcio Quartiere Verbena

Campetto di calcio Via Gioberti

Campetto di calcio Via Saba

Campo di calcio di Via Sacripanti

Campo di calcio di Via Cambi

Campetto pallavolo Parco Villa Beer

Campo polivalente Frazione Candia

Campo polivalente zona Palombare

9. Campetto polivalente aperto a Passo Varano

Campo polivalente in erba in Via Miglioli

Campo polivalente in Via Tiraboschi

Pista polivalente Via Monte San Vicino

Pista polivalente Via Moroder

Pista ciclabile e podistica in Via Flavia

Pista di pattinaggio in Via Sacripanti

Spazi Sportivi Parco Galassia (Pista Polivalente, Campetto di Calcio, Campetto di pallavolo, campo di tennis

Art. 4 Classificazione delle attività sportive

- 1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati prioritariamente alla promozione e alla pratica dell'attività sportiva a tutti i livelli (agonistico e non agonistico, dilettantistico e professionistico), all'attività motoria e a quella ricreativa, nonché alla promozione dell'agaregazione sociale e della solidarietà sociale.
- 2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione dei cittadini, delle scuole e degli organismi che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
- 3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a. attività sportive <u>di preminente interesse pubblico</u>: l'attività sportiva, ricreativa e sociale che consiste in attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, attività motoria a favore dei disabili e deali anziani,;
 - b. attività sportive <u>di interesse pubblico</u>: l'attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 5 Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) il Consiglio Comunale:

 individua gli indirizzi generali per lo sviluppo e la gestione del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;

Control of the Contro

- definisce, con il presente regolamento e con successivi atti di indirizzo, i criteri indicativi di assegnazione delle concessioni e la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
- esprime il proprio parere (o delibera) in merito a concessioni in affidamento di impianti sportivi per un periodo superiore ai tre anni.

b) la Giunta:

- attribuisce la classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione e provvede a modifica della classificazione esistente quando ciò si renda necessario in ragione di mutamenti intervenuti - o che si rende opportuno favorire - nella destinazione d'uso, o derivanti da mutamenti sostanziali nell'insieme degli impianti cittadini, o nelle esigenze dell'utenza e delle organizzazioni sportive;
- provvede alla formazione ed aggiornamento dell'elenco degli impianti sportivi il cui sfruttamento pubblicitario è riservato al Comune;
- definisce, nell'ambito della disciplina generale e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti, nonché le eventuali agevolazioni;
- delibera il numero di giornate annue di utilizzo gratuito di ogni impianto per manifestazioni di particolare interesse pubblico o per l'amministrazione per un massimo di 15 giornate l'anno per ogni impianto sportivo, in modo che tale elemento possa essere considerato e valutato in sede di definizione contrattuale. In tali casi, in parziale deroga a quanto stabilito con la deliberazione Giunta n. 194 del 4/4/95, i Servizi Comunali concedenti predisporranno una volta l'anno un atto di Giunta che ratifichi tali concessioni quantificando il valore delle singole gratuità e iscriveranno i beneficiari nell'apposito Albo Comunale Provvidenze;
- effettua la scelta del concessionario della gestione degli impianti, in ragione delle specifiche caratteristiche degli impianti medesimi e del contesto territoriale;
- all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, individua l'esistenza di una situazione di rilevanza imprenditoriale degli impianti;
- definisce eventuali ulteriori criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti ad integrazione di quelli individuati dal successivo articolo 9;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento.

c) i Consigli di Circoscrizione:

- effettuano gli affidamenti, informati preventivamente il Servizio Sport e l'Assessore allo sport, alle società sportive degli impianti circoscrizionali, sulla base degli indirizzi generali e dei criteri stabiliti dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, anche con il presente regolamento;
- definiscono eventuali ulteriori criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti ad integrazione di quelli individuati dal successivo articolo 9;
- delibera il numero di giornate annue di utilizzo gratuito di ogni impianto per manifestazioni di particolare interesse pubblico o per l'amministrazione per un massimo di 15 giornate l'anno per ogni impianto sportivo, in modo che tale elemento possa essere considerato e valutato in sede di definizione contrattuale. In tali casi, in parziale deroga a quanto stabilito con la deliberazione Giunta n. 194 del 4/4/95, i Servizi Comunali concedenti predisporranno una volta l'anno un atto di Giunta che ratifichi tali concessioni quantificando il valore delle singole gratuità e iscriveranno i beneficiari nell'apposito Albo Comunale Provvidenze;
- provvedono alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi circoscrizionali in relazione all'attività sportiva che in essi si svolge secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento;
- provvedono alla concessione in gestione degli impianti circoscrizionali, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercitano i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;



- gestiscono direttamente gli impianti sportivi circoscrizionali "minori" dove non vi siano richieste di gestioni da parte di società utilizzatrici;
- collaborano alle definizione dei contenuti delle disposizioni organizzative da emanarsi da parte del Dirigente del Settore Sport;
- svolgono ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento e esercitano ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del territorio di competenza.

d) il Dirigente del Servizio Sport

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi di rilevanza cittadina in relazione all'attività sportiva che in essi si svolge, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento; in particolare definisce di anno in anno tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
- definisce le modalità e procedure per la gestione ed archiviazione dei dati relativi alle assegnazioni degli impianti da realizzarsi a cura degli Uffici Centrali e delle Circoscrizioni;
- dispone le assegnazioni degli impianti sportivi scolastici secondo quanto disposto al successivo art.8;
- svolge funzioni di controllo e di impulso e per quanto attiene alla corretta conduzione delle strutture sportive, relazionando all'assessore allo sport ed alle commissioni competenti ogni qual volta ne rilevi la necessità o riceva segnalazioni particolari ed in ogni caso ogni sei mesi;
- aggiorna l'elenco, completo dei dati caratteristici, degli impianti sportivi di competenza.

Art. 6 Individuazione della destinazione d'uso

- 1. La Giunta provvede con apposito atto ad individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali.
- 2. La Giunta può decidere di destinare eventuali immobili, o parti di essi, compresi all'interno degli impianti sportivi ad attività diverse da quella sportiva (attività sociali, aggregative, giovanili, ecc.). In tale caso gli immobili possono essere assegnati e gestiti nel rispetto della normativa regolamentare di riferimento ed espressamente indicati negli atti contrattuali.

Art. 7 Norme generali sull'utilizzo degli impianti sportivi e sulla manutenzione degli impianti.

- 1. Gli assegnatari degli usi ed i concessionari hanno l'obbligo di:
 - a. Di rispettare tutte le norme, internazionali, nazionali, regionali, locali e il presente regolamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo in materia di sicurezza, di gestione dell'emergenza, ecc...) che regolamentano in generale l'uso dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi;
 - Rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie e opportune in relazione ai singoli impianti, al relativo utilizzo e a quanto disposto dalla Giunta;
 - c. Tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero eventualmente derivare ad attività e/o persone e/o cose da chiunque e comunque provocati durante i singoli periodi di efficacia della concessione;
 - d. Provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività sportiva e/o ricreativa da svolgere nell'impianto concesso;
 - e. Utilizzare realmente l'impianto concesso nei moduli e nei periodi di utilizzo



concessi;

- f. Utilizzare l'impianto concesso in modo strettamente conforme alla rispettiva concessione, esclusivamente per gli usi, le discipline e nei periodi di utilizzo ivi previsti;
- g. Non sub-concedere l'impianto o comunque non porre in essere azioni comportanti il trasferimento a terzi della concessione ottenuta;
- h. Segnalare al Comune, prima di ogni utilizzo, eventuali danni riscontrati presso l'impianto concesso;
- Adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la piena integrità dell'impianto e restituire l'impianto, al termine di ogni utilizzo, nelle stesse condizioni in cui esso si trovava all'inizio dell'utilizzo;
- j. Segnalare al Comune, entro 12 ore dal termine di ogni utilizzo, eventuali danni verificatisi all'impianto concesso, per qualsiasi motivo, durante l'uso;
- k. Provvedere, a propria cura e spese ed entro il termine stabilito dal Comune al ripristino di ogni eventuale danno subito dall'impianto concesso durante ogni singolo utilizzo, in qualunque modo e da chiunque cagionato,
- Corrispondere, con le modalità indicate al successivo art. 21, le tariffe stabilite dal vigente tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali e la cauzione a garanzia di eventuali danni arrecati all'impianto concesso;
- m. Rispettare il divieto assoluto di domiciliare la sede della propria società sportiva all'interno dell'impianto sportivo concesso;
- n. Rispettare il calendario di assegnazione d'uso e dare preventiva comunicazione al Comune ogni ulteriore necessità per obbligatoria approvazione.
- 2. Per manutenzione degli impianti sportivi si intende quella ordinaria, straordinaria, compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/08 e s.m. e i.:
 - a. sono considerati interventi di manutenzione ordinaria quelli definiti dall'art. 8 del vigente Regolamento edilizio comunale;
 - b. gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli all'art. 9 del vigente Regolamento edilizio comunale.
- 3. Il concessionario dovrà inoltre provvedere, entro un anno dalla data della sottoscrizione del contratto, a dotare, a proprie spese, l'impianto concesso in gestione di defibrillatore e dovrà provvedere alla formazione del personale addetto all'uso e garantire con proprio personale la copertura totale delle ore utilizzate in proprio, così come previsto dalle norme.

Per le ore utilizzate da altre società sportive, risultanti dalle assegnazioni effettuate dal Servizio Sport, il concessionario dovrà solo mettere a disposizione l'apparecchiatura e sarà a carico della società assegnataria delle ore provvedere alla presenza di proprio personale specializzato all'uso del defibrillatore.

Per qualsiasi altro utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi, all'infuori delle assegnazioni disposte dal Servizio Sport, la presenza di personale addetto sarà a carico dei concessionari.

Sono esclusi gli impianti gestiti direttamente dalle circoscrizioni ed aperti al pubblico senza un controllo orgrio.

PARTE II

DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

Art. 8 Assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi

1. Alla programmazione ed alla assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi di rilevanza cittadina, provvede il Servizio Sport.



- 2. Alla programmazione ed alla assegnazione in uso degli impianti sportivi circoscrizionali provvede la circoscrizione competente per territorio.
- 3. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato dal Servizio Sport sulla base della legislazione vigente e alle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.
- 4. La assegnazione in uso dell'impianto da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel relativo atto.

Art. 9 Modalità e criteri per l'assegnazione in uso

- 1. Il Comune assegna l'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità e con riferimento al comma 25 dell'art. 90 della legge n° 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria 2003):
 - a. Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, e Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, tutte aventi attività nel Comune di Ancona;
 - b. Associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro;
 - c. Soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro.
- 2. Nei limiti del possibile le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività preparatorie ed agonistiche nel medesimo impianto.
- 3. Per gli impianti circoscrizionali la collocazione territoriale della sede legale degli enti richiedenti l'assegnazione non può costituire motivo di esclusione dalla richiesta di assegnazione in altra Circoscrizione.
- 4. La durata dell'assegnazione ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata.
- 5. I soggetti interessati, presentano annualmente le proprie domande di assegnazione in uso all'Ufficio Sport o alle Circoscrizioni secondo i tempi e le modalità del presente regolamento e delle altre fonti regolamentari in materia, quale per esempio il regolamento tariffario.
- 6. L'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito, alle scuole dell'obbligo che ne facciano richiesta limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, (eccezionalmente anche in orari pomeridiani compatibilmente con le attività già programmate).
- 7. L'uso degli impianti è concesso a tariffe agevolate alle Cooperative Sociali senza scopo di lucro o alle ONLUS che operano gratuitamente a favore di soggetti svantaggiati, e che abbiano un riconoscimento ufficiale da parte dell'Amministrazione Comunale e ne facciano richiesta in orari mattutini o compatibilmente con le attività già programmate.
- 8. L'assegnatario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni alle quali detto uso è assegnato.
- 9. All'assegnatario è fatto divieto di far utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'assegnazione d'uso ottenuta.
- 10. Il Servizio Sport e le Circoscrizioni competenti per territorio provvederanno periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte degli assegnatari.
- 11. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, l'assegnatario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Servizio Sport o alla Circoscrizione per gli impianti sportivi circoscrizionali.
- 12. Gli spazi inutilizzati o successivamente resisi disponibili sono assegnati in uso con le



stesse procedure e competenze sulla base delle ulteriori richieste ricevute o rimaste inevase.

Art. 10 Sospensione delle assegnazioni in uso

- 1. La validità delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi può essere temporaneamente sospesa nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche e di manutenzione, con semplice comunicazione agli assegnatari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
- 2. La sospensione è prevista inoltre da parte del gestore della struttura, nel caso di condizioni climatiche particolarmente avverse e da parte dei Servizi Tecnici Comunali preposti alla sicurezza e manutenzione delle strutture o dei Servizi Tecnologici, nei casi di forza maggiore o quando gli impianti non siano più agibili.
- 3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dagli assegnatari, né dal Comune.

Art. 11 Decadenza o revoca delle assegnazioni in uso

- 1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di assegnazione, il Comune, su proposta del Servizio Sport e con atto di Giunta, ha facoltà di dichiarare la decadenza delle assegnazioni, fermo restando l'obbligo dell'assegnatario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
- 2. Il Comune, su proposta del Servizio Sport e con atto di Giunta, si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte le assegnazioni in uso. senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario, per:
 - a. sopravvenuto mutamento, anche di una sola, delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b. sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c. nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- 3. Il Comune, su proposta del Servizio Sport e con atto di Giunta, ha altresì facoltà di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso ovvero di non procedere a rilasciarle quando gli assegnatari o i richiedenti:
 - a. risultino morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - b. abbiano violato le norme del presente Regolamento;
 - c. abbiano violato le disposizioni integrative eventualmente emanate;
 - d. abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano proceduto alla segnalazione del danno e al ripristino o al risarcimento;
 - e. abbiano apportato modifiche all'impianto o realizzato opere strutturali non preventivamente autorizzate.
- 4. La revoca dell'assegnazione è disposta nel caso in cui l'assegnatario non provvede a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 7.

PARTE III

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 12 Gestione degli impianti sportivi

Il Comune gestisce direttamente i propri impianti sportivi e, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della legge 7/12/2002 n. 289, nei casi in cui il Comune non



intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, affida la gestione in via preferenziale ai soggetti indicati ai commi a, b, c del precedente art. 9 nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 13 Tipologia delle concessioni

- 1. Le tipologie delle concessioni in gestione sono le seguenti:
 - a. concessione in uso:
 - b. concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica;
 - c. concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;
 - d. concessione di costruzione e gestione.

Art. 14 Criteri base per gli affidamenti

- a. Ogni Associazione, Ente, ecc. non potrà risultare concessionario di più di un impianto comunale e/o circoscrizionale della stessa disciplina;
- b. Un secondo impianto potrà essere gestito dal medesimo soggetto solamente se di disciplina diversa e se nessun'altra associazione sportiva ne richieda la gestione previa consultazione diretta;
- c. Le concessioni di cui al precedente art. 13 commi a) e b) potranno essere disposte solo a favore di quei soggetti che abbiano proficuamente operato in territorio comunale almeno nelle due stagioni sportive precedenti la concessione.

Art. 15 Concessione in uso

- 1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili agli impianti sportivi comunali senza rilevanza economica e circoscrizionali.
- 2. Gli affidamenti possono essere concessi ad una o più delle associazioni sportive utilizzatrici dell'impianto medesimo disponibili a farsi carico della conduzione. In auesto caso:
 - a. a carico del concessionario dovrà essere previsto l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta, stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile;
 - b. in considerazione degli oneri assunti dal concessionario il medesimo potrà essere esonerato dal pagamento tariffario per i propri usi, che non dovranno comunque superare il 50% delle ore totali disponibili;
 - c. Potrà altresì prevedersi che le tariffe dovute dagli altri soggetti assegnatari dell'uso, come stabilito agli artt. 8 e 9, vengano incassate in toto o in parte dalle concessionarie;
 - d. In qualunque caso sarà dovuto dal concessionario un canone da assoggettare ad IVA, che potrà configurarsi anche come canone ricognitorio;
 - e. in caso di svolgimento di gare, le associazioni concessionarie sulla base dei calendari ufficiali, cureranno altresì l'allestimento degli spazi e la riscossione delle tariffe nei confronti degli utilizzatori.
- 3. La durata della concessione in uso può essere:
 - a. <u>uso stagionale:</u> l'uso dell'impianto sportivo per un periodo non inferiore a 6 mesi rientrante in un unico anno sportivo integralmente programmato prima dell'utilizzo;
 - b. <u>uso provvisorio:</u> l'uso dell'impianto sportivo per un periodo non inferiore ai 3 mesi
 rientrante in un unico anno sportivo integralmente programmato prima dell'utilizzo;
 - c. <u>uso straordinario:</u> uso dell'impianto sportivo per un periodo di utilizzo inferiore a 3 mesi per eventi straordinari.



Art. 16 Concessione in gestione di impianti comunali senza rilevanza economica

- 1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili solo agli impianti sportivi comunali. Questa forma di concessione è riservata alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
- 2. La scelta del concessionario si effettua secondo le procedure di selezione previste dalla legge .
 - tale scelta è preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico contenente una descrizione succinta degli elementi essenziali della concessione;
 - l'avviso sarà pubblicato sul profilo del committente e all'albo pretorio per un valore del contratto inferiore alla soglia comunitaria;
 - per cessioni di valore superiore alla soglia comunitaria, l'avviso va pubblicato anche sulla GURI, quotidiani di diffusione nazionale e regionale e sulla GUCE;
 - l'avviso è propedeutico all'effettuazione di una gara informale tra i soggetti che hanno dimostrato interesse.
- 3. La durata della concessione è di norma triennale, fatta salva la possibilità di una durata maggiore per motivate esigenze, da approvare con apposito atto di Giunta; gli anni corrispondono alla stagione sportiva.
- 4. Il concessionario dovrà garantire il regolare funzionamento dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo il funzionamento, la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia, la manutenzione ordinaria (anche parziale), il controllo e vigilanza sugli accessi, la registrazione degli usi attuati da parte degli Assegnatari in uso comunque stabiliti dal Comune ai sensi del precedente art. 9. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, nei limiti che saranno stabiliti nell'atto di concessione, che comunque prevederà che l'energia elettrica dovrà essere posta a carico del gestore e non potrà mai prevedere tutte le utenze a carico del Comune.
- 5. il concessionario dovrà inoltre provvedere all'aggiornamento di tutte le certificazioni e le autorizzazioni previste dalla normativa, comprese quelle introdotte successivamente alla costruzione degli impianti sportivi e alla concessione in gestione, relative alla sicurezza dell'edificio e degli impianti sportivi, ed all'agibilità:
 - a. redigere e tenere aggiornati i registri di manutenzione degli impianti con i controlli periodici sulla sicurezza e la funzionalità e manutenzione programmata degli impianti elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio;
 - b. ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la sicurezza il concessionario assumerà la qualifica di responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza presso ogni impianto sportivo e quindi ogni titolarità ed obbligo in termini di sicurezza, agibilità ed omologazione delle strutture. Tutte le certificazioni di cui al presente articolo saranno custodite e, se richieste, messe a disposizione del Comune. Nel caso di inadempienza detti interventi potranno essere effettuati direttamente dal Comune con addebito delle relative spese al Concessionario, fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni;
- 6. Il concessionario dovrà altresì consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole ai sensi del 6° comma dell'art. 9 e adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie eventualmente previste nell'atto di concessione o derivanti da provvedimenti del Comune, nonché l'utilizzo di spazi che il Comune abbia concesso a terzi per lo sfruttamento pubblicitario.
- 7. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio Sport le difformità registrate fra assegnazioni disposte ed utilizzo effettivo da parte degli utenti.



8. Al concessionario spetta:

- a. l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti quando tale forma d'uso sia prevista;
- b. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari, nei limiti del 50% delle ore totali a disposizione, non riservati alle assegnazioni comunali dandone preventiva comunicazione al Servizio Sport e comunque sempre nei limiti e con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione:
- c. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d. l'eventuale gestione dei bar o punti di ristoro se presenti all'interno dell'impianto e se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;
- e. un corrispettivo per la gestione risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;
- f. lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora espressamente autorizzato dalla Giunta e presente nel contratto;
- g. l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili, dei macchinari e attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune, tramite i Servizi Tecnici preposti alle manutenzioni.
- 9. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere autorizzazione per svolgere le attività a carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa sarà autorizzata solo previa verifica delle redditività dell'iniziativa e deve essere corrisposto al Comune un canone supplementare al corrispettivo della concessione.
- 10. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata su apposito modulo indicato dal Servizio Sport, relativamente alla gestione in concessione ed alla rendicontazione, entro il 30 settembre di ogni anno, da presentare al Servizio Sport, contenente tutte le spese sostenute per la gestione e le entrate derivate dalla gestione compresi gli introiti derivanti dall'assegnazione in uso degli spazi.
- 11. Il concessionario è obbligato a garantire alle società assegnatarie di orari, all'interno dell'impianto, un idoneo spazio per il posizionamento di armadietti o cassoni per il ricovero di attrezzature tecniche (piccoli attrezzi, palloni, abbigliamento, ecc.) necessarie per lo svolgimento della propria attività sportiva.
- 12. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune, ai sensi del precedente art. 5. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.
- 13. In qualunque caso sarà dovuto dal concessionario un canone concessorio assoggettato ad IVA, che potrà configurarsi anche quale canone ricognitorio in specifici casi.
- 14. L'importo di riferimento da utilizzare nelle procedure di selezione al fine di quantificare il corrispettivo previsto dalla lett. E),comma 8, del presente articolo, è determinato dal Comune avvalendosi dei criteri minimi stabiliti dalla Giunta i quali riguarderanno gli oneri gestionali degli impianti.

Art. 17 Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

- 1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge e comporta la corresponsione di un canone al Comune concedente, da assoggettare ad IVA.
- 2. La Giunta determina con proprio atto la durata della concessione ed i criteri per la

- scelta del concessionario basandosi sulle disposizioni di cui al precedente art. 16 ad accezione del comma 8 lett.e).
- 3. Il concessionario dovrà essere un soggetto (Federazione sportiva, ente di promozione, società sportiva) che svolgerà attività sportiva nel medesimo impianto e non potrà consistere in altra società, anche se giuridicamente o economicamente collegata ad essa. Dovrà inoltre comunicare, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n.231/2007, il nome del/i titolare/i effettivo/i della società stessa.
- 4. Il concessionario organizza le attività negli spazi e negli orari liberi dalle assegnazioni in uso stabilite dal Comune, con il solo vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per le tariffe relative all'uso dell'impianto alla cui assegnazione abbia provveduto il Comune, e purché astenendosi dal qualsiasi genere di discriminazione.
- 5. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione, che potrà essere oggetto di verifica da parte dei competenti uffici comunali.
- 6. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe definite dal Comune, ai sensi del precedente articolo 5, solo con riferimento alle assegnazioni in uso disposte dal Comune medesimo e fatti salvi ulteriori vincoli previsti nell'atto di concessione.
- 7. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso determinate dal Comune.

Art. 18 Concessione di costruzione e gestione

- 1. La concessione di costruzione e gestione di impianti sportivi è regolata dal D.lgs 163/06 e successive modificazioni. Si intendono comprese nella definizione di "costruzione" anche l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria, quando ne sussistono i presupposti.
- 2. nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme di tale legge qualora i lavori assumono rilievo economico superiore al 50% dell'impegno.
- 3. Il concessionario dovrà essere un soggetto (Federazione sportiva, ente di promozione, società sportiva) che svolge attività sportiva nel medesimo impianto e non potrà consistere in altra società, anche se giuridicamente o economicamente collegata ad essa. Dovrà inoltre comunicare, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n.231/2007, il nome del/i titolare/i effettivo/i della società stessa.

Art. 19 Sanzioni e revoca delle concessioni

- 1. Il concessionario incorre in caso di violazione degli obblighi previsti:
 - a. dalle lettere **b, h** e **j** dell'art. 7, il Comune dovrà irrogare al concessionario una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 20,00 ed € 100,00 per ogni violazione riscontrata, da versare entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di irrogazione della sanzione stessa;
 - b. dalle lettere **e** e **f** dell'art. 7, qualora la violazione sia reiterata per 3 volte nell'arco della durata di una stessa concessione e formalmente contestata mediante comunicazione notificata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ritorno, il titolare dell'uso dell'impianto procederà alla revoca della concessione, limitatamente allo spazio oggetto della contestazione;
 - c. dalle lettere \mathbf{g} e \mathbf{m} dell'art. 7, il titolare dell'uso dell'impianto procederà alla revoca immediata della concessione;
 - d. dalla lettera ${\bf k}$ dell'art. 7, il concessionario d'uso, pur potendo continuare ad essere concessionario dell'impianto già concessogli fino alla scadenza della

1

- rispettiva concessione, non potrà ottenere per il futuro ulteriori assegnazioni né concessioni, né estensioni della concessione già rilasciata fino alla data di avvenuto adempimento dell'obbligo violato e, qualora tale data fosse successiva al 30 giungo dell'anno sportivo in corso al momento della violazione, perderà anche il diritto di prelazione eventualmente maturato per l'impianto violato;
- e. dalla lettera I dell'art. 7, il concessionario d'uso moroso dovrà pagare una sanzione pecuniaria di € 2,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento e pur, potendo continuare ad essere concessionario dell'impianto concessogli fino alla scadenza della rispettiva concessione, non potrà ottenere per il futuro ulteriori assegnazioni né concessioni, né estensioni della concessione già rilasciata fino alla data di avvenuto adempimento dell'obbligo violato e, qualora tale data fosse successiva al 30 giungo dell'anno sportivo in corso al momento della violazione, perderà anche il diritto di prelazione eventualmente maturato per l'impianto per il quale risulta moroso.
- 2. In caso di utilizzo senza titolo, lettera **n** dell'art. 7, degli impianti sportivi il responsabile della violazione dovrà pagare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di irrogazione della sanzione stessa, una sanzione pecuniaria di € 300,00 e non potrà più assumere la veste di concessionario di qualunque impianto sportivo fino al 1 luglio del secondo anno sportivo successivo a quello di avvenuto accertamento della violazione.
- 3. La revoca della concessione è disposta in caso in cui i competenti Uffici Comunali accertano che il concessionario non provvede ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora sia espressamente prevista sul contratto, così come disposto dall'art. 7 comma 2. In ogni caso di revoca della concessione il concessionario perderà ogni possibilità di vedersi riassegnato ogni altro impianto e l'impianto revocato verrà riassegnato secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4. La revoca della concessione è disposta nel caso in cui il concessionario non provvede a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 7.
- 5. La revoca può avvenire anche per motivi di interesse pubblico.

PARTE IV

TARIFFE

Art. 20 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

- 1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe.
- 2. La definizione delle tariffe da parte della Giunta Comunale dovrà tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dei medesimi, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e favorire particolarmente l'accesso dei giovani. Qualora dovesse essere consentito l'utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, la tariffa dovrà essere adeguatamente maggiorata.
- 3. Le tariffe vengono aggiornate annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT base Ancona a partire dal mese di settembre di ogni anno, in coincidenza con l'avvio della nuova stagione sportiva.

Art. 21 Modalità di riscossione delle tariffe

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in uso o in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione; nei casi in cui sia



- previsto con l'affidamento, i Concessionari in uso di cui al precedente art. 15 corrispondono al Comune le "quote di contribuzione" stabilite dal Comune per lo specifico impianto in gestione.
- 2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti è di norma anticipato ed è disciplinato in tutti i suoi aspetti dagli specifici atti della Giunta aventi valore prescrittivo-integrativo del presente Regolamento.
- 3. le società o enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione auglora non viene sanato il debito nei confronti del gestore o del Comune.

PARTE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 Rinvii

- 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
 - a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle Leggi n. 517/1977 e n. 23/96;
 - b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
 - c) per le forme di concessione in gestione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
 - d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981;
 - e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate, alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
 - f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva, alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva.
- 2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 23 Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

- 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.
- 3. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizione contenute in atti precedenti, incompatibili con quanto in esso previsto.